

# **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI DA UBICARSI NELLE ZONE FRAZIONALI E DECENTRATE DEL COMUNE DI MONGRANDO.**

## **Art. 1 - Obiettivi**

Il Comune di Mongrando, nell'ambito del progetto di valorizzazione delle zone frazionali e decentrate del Comune di Mongrando e di riqualificazione del tessuto commerciale, intende incentivare l'apertura di nuove attività commerciali al dettaglio (denominate di vicinato), o artigianali di produzione e vendita di beni al dettaglio, da ubicarsi nelle zone frazionali e decentrate del Comune di Mongrando prive delle suddette attività.

## **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento imprese individuali, imprese familiari e società di persone iscritte al Registro delle Imprese o delle Società o che si impegnino ad effettuare l'iscrizione entro la data di apertura dell'attività a condizione che:

- a) intendano ubicare la propria attività nelle zone frazionali e decentrate del Comune di Mongrando attualmente sprovviste;
- b) si impegnino a mantenere in esercizio l'attività e a non cederla a terzi, per un periodo di almeno tre anni decorrenti dal momento di attivazione della stessa attività.

## **Art. 3 – Tipologia di attività ammissibili**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le seguenti attività: nuovi negozi, esercizi di dettaglio, esercizi di vicinato di cui al D. LGS 114/98 con particolare riferimento alla vendita di prodotti vari, alimentari, enogastronomici di produttori locali e biellesi, artigianali di produzione e vendita di beni al dettaglio.

## **Art. 4 - Dotazione e finalità del fondo.**

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di valorizzare e riqualificare le zone frazionali e decentrate del Comune di Mongrando, istituisce, sulla base dei dedotti obiettivi e finalità, nel bilancio di previsione uno stanziamento di spesa, in base alle disponibilità ritenute assegnabili e, comunque, non inferiore a euro mille.

L'amministrazione intende, pertanto, promuovere e favorire nuovi insediamenti delle attività specificate nel presente regolamento da ubicare nelle zone frazionali e decentrate del Comune di Mongrando prive delle suddette attività, concedendo ai soggetti che le attivano, contributi a fondo perduto.

## **Art. 5 - Misura dei contributi.**

I Contributi saranno concessi in misura percentuale alle spese sostenute dal cittadino e documentate.

Il contributo una tantum sarà determinato secondo la seguente formula :

$$C = \frac{FS \times SI}{S M}$$

C = contributo da erogare

FS.... = fondo stanziato in bilancio

S I = somma spese individuali

S M = sommatoria spese istanze ammesse a contributo

Il contributo, comunque, non potrà essere superiore all'importo delle spese sostenute e documentate o auto dichiarate.

La misura massima di ciascun contributo assegnabile viene stabilita nella somma di € 1.000,00.

#### Art. 6 - Modalità per accedere ai contributi

L'accesso ai contributi previsti dal presente regolamento è subordinato alla pubblicazione di apposito bando predisposto dal Responsabile del Servizio competente, previa deliberazione di Giunta Comunale di attivazione della procedura di selezione.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda corredata dalla documentazione richiesta, entro la scadenza prevista nel bando.

Il Responsabile del Servizio competente vaglierà ogni domanda pervenuta invitando, ove necessario, l'interessato a produrre la documentazione mancante o integrativa entro 15 giorni.

Previa verifica preliminare della regolarità della documentazione presentata, si procederà successivamente alla redazione di elenco dei soggetti ammessi a contributo.

#### Art . 7 - Modalità di erogazione del contributo

Concluso il procedimento e previa approvazione della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio competente procede, mediante apposito atto, alla liquidazione del contributo concesso.

La liquidazione verrà effettuata dietro presentazione delle ricevute dei relativi pagamenti o delle pezze giustificative.

#### Art. 8 – Revoca del contributo

Il contributo accordato per l'inizio attività , è revocato nei seguenti casi:

qualora l'azienda sia chiusa per cessazione dell'attività, ceduta a terzi o trasferita in luogo diverso entro i tre anni successivi alla data di attivazione dell'attività salvo che per causa di morte o malattia grave comportante l'impedimento alla normale continuazione dell'attività;

qualora il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento.

La revoca del contributo comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo

stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse.

#### Art. 9 – Rideterminazione dell'entità del contributo

Qualora, per gravi motivi debitamente documentati, l'azienda sia chiusa per cessazione dell'attività dopo almeno due dei tre anni successivi alla data di attivazione, l'entità del contributo assegnato verrà rideterminata in proporzione.

#### Art. 10 – Controlli ed ispezioni

In ogni fase e stadio del procedimento ed anche successivamente all'erogazione dei contributi, l'Amministrazione Comunale può disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, sui soggetti che hanno ottenuto il contributo, al fine di verificare la persistenza delle condizioni di ammissibilità al medesimo.

#### Art. 11 – Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione si considerano prodotte in tempo utile le domande di contributo presentate relativamente alle finalità indicate nel presente Regolamento nel corso del corrente anno, fatte salve le integrazioni occorrenti.